

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "TANA LIBERI TUTTI ODV"

Organizzazione di Volontariato

Art. 1 - Costituzione e sede legale

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato "TANA LIBERI TUTTI ODV", con il rispetto delle norme dettate dal Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, con sede legale in via Carlo Martelli nr. 173 in Ferrara (FE); essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Si intende come sede operativa una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, cioè senza autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa.

L'assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate alla tutela e protezione degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n.281, anche attraverso la gestione diretta di canili o strutture funzionali al perseguimento degli scopi statuari, nonché alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta, riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività l'Associazione si propone di:

1. svolgere attività di volontariato presso canili, gattili e/o altre strutture similari che necessitano di supporto nelle attività che riguardano il benessere degli animali, nelle iniziative in favore delle adozioni e nella promozione e valorizzazione delle strutture stesse;
2. promuovere raccolte fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico (in conformità alle disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017) da destinare a canili, gattili e/o terzi che necessitano di aiuti per una adeguata gestione e cura degli animali;
3. organizzare collette alimentari e non da destinare a canili, gattili e/o terzi che necessitano di aiuti per una adeguata gestione e cura degli animali;

4. promuovere eventi informativi ed educativi aperti alla collettività per diffondere una cultura di conoscenza e di rispetto della vita animale e dei suoi bisogni e per favorire il benessere animale all'interno della collettività;
5. promuovere iniziative volte a sensibilizzare la collettività ad effettuare adozioni consapevoli e a ridurre il fenomeno degli abbandoni;
6. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività sopraelencate, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo. L'Associazione ha una durata illimitata.

Art. 3 - Soci

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione di sesso, etnia, religione, ideologia politica tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche che altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo dichiarando di voler perseguire lo scopo dell'Associazione e di attenersi al suo Statuto.

Il Consiglio Direttivo valuterà l'ammissione del Socio considerando la correttezza del comportamento nei confronti degli animali e dell'ambiente.

La validità della qualità di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il quale cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che essi avranno versato la quota associativa annuale; tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà essere restituita.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

L'eventuale diniego alla domanda di associazione deve sempre essere motivata e comunicata in forma scritta da parte del Consiglio Direttivo al diretto interessato; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualifica di socio da diritto:

- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'apporto gratuito dei soci;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti;
- per le elezioni degli organi direttivi godere dell'elettorato attivo e se maggiorenne godere anche dell'elettorato passivo; per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale;
- ad accedere ai libri soci, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica al Consiglio Direttivo il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo, facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Consiglio il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono tenuti:

1. ad osservare il presente Statuto, eventuali Regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
3. ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
4. a versare la quota associativa;



5. a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per dimissioni: il socio può in qualunque momento comunicare la sua volontà di recedere dalla partecipazione all'Associazione, questo recesso ha effetto dal giorno successivo alla riunione in cui il Consiglio Direttivo ha preso atto della comunicazione di dimissioni;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale entro i termini indicati dall'Assemblea;
- per esclusione in caso di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione, di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può sottoporre le proprie motivazioni all'Assemblea; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino al pronunciamento dell'Assemblea.

La cessazione alla qualità di socio non comporta il diritto alla restituzione delle quote annuali e delle eventuali donazioni versate.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori, sono quelli che hanno costituito l'Associazione presenti nell'atto costitutivo,
- b) Soci Ordinari, coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione;
- c) Soci Onorari, coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza, vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, questa categoria di Soci è esentata dal pagamento di qualsiasi contributo; i soci onorari possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea ma senza diritto di voto.

Art. 4 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti, quote e contributi associativi provenienti dalle attività organizzate dall'Associazione; eventuali fondi di riserva.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità e donazioni;

3. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. entrate derivate dalle attività svolte per fini statutarî;
6. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio sostentamento;
8. ogni altra ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito ad esempio da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripetibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno; al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 5 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Vice-Presidente;
- Segretario.



L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie; essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i Soci Ordinari che al momento della convocazione sono in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso; ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta; ogni Associato può ricevere massimo 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne avvisino la necessità.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Una volta approvate le delibere diventano obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Ordinaria ha il compito di :

- nominare e revocare i componenti il Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- ratificare l'entità della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- esprimersi sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione nei loro confronti;
- fissare le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destinare eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Art. 7 - L'Assemblea è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modifiche al presente Statuto e sull'eventuale adozioni di Regolamenti;
- sullo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale residuo a fini di utilità sociale.

Per modificare lo Statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza in proprio o in delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

In caso non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche dello Statuto sarà valida con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione; è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei Soci.

I membri dell'Organo di Amministrazione devono essere soci dell'Associazione, e rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea dei Soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- stabilire l'entità della quota associativa annuale che verrà ratificata dall'assemblea nella sua prima riunione utile;
- predisporre bilancio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- deliberare l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
- provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato tramite comunicazione scritta cartacea e/o informatica 7 giorni prima della riunione; in mancanza di questa formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola il Consiglio Direttivo viene convocato ogni 6 mesi e ogni volta che il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

I verbali di adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario, vengono conservati agli atti.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha rappresentanza legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei confronti dei Soci che di terzi e può aprire e gestire Conti Correnti.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e può delegare ad uno o più consiglieri i suoi compiti sia in via permanente che transitoria.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Art. 10 - Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 - Segretario

Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzante del Consiglio Direttivo, aiutando il Presidente nell'esplorazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione; cura la tenuta del Registro dei Soci e collabora con il presidente alla gestione delle entrate e delle spese dell'associazione.

Art.12 - Libri dell'Associazione

L'Associazione è tenuta alla compilazione dei seguenti libri prescritti dalla legge: Libro delle Adunanze, Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea, Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, Libro dei Soci dell'Associazione, Libro dei Volontari.

Art. 13 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi sulle associazioni.







Art. 15 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Letto, confermato e sottoscritto in Ferrara, il 19/05/2021

I SOCI FONDATORI:

Daniela Vecchi	
Laura Pasquali Evangelisti	
Daniela Biasini	
Monica Sandri	
Roberto Gadda	
Donatella Saccomandi	
Antonella Saccomandi	